

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5133 del 27/09/2017
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO SUOLI ; COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA (PC) ; CORSO D'ACQUA : FIUME PO ; USO:SFALCIO ARGINE ; CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA CIGNATTA S.S. ; SISTEB: PC15T0005.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5218 del 21/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO SUOLI – COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA (PC) – CORSO D'ACQUA : FIUME PO – USO:SFALCIO ARGINE – CONCESSIONARIO: SOCIETA' AGRICOLA CIGNATTA S.S. – SISTEB: PC15T0005.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO CHE in data 07/04/2015 la "**Società agricola Cignatta s.s.**" - C.F. e P.iva n° 00225280338 - con sede legale in Monticelli d'Ongina (PC) – in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cignatta Andrea ha inoltrato al Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po sede di Piacenza, domanda di concessione ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa ha.0,2079, identificata catastalmente al fronte del mappale 23, foglio 35 e fronte mappali 3, 7 , foglio 37 NCT del comune di Monticelli D'Ongina (PC), ad uso sfalcio sui tratti arginali del Colatore Fontana;

VISTA:

- la nota acquisita al protocollo ARPAE n° 13272 del 07/12/2016 con la quale il Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po sede di Piacenza, ha trasmesso la predetta istanza e relativa documentazione,

PRESO ATTO :

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data sul BURER n. 9 del 11/01/2017 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 1530 del 10.02.2017 con la quale AIPO sede di Piacenza, ha trasmesso “parere idraulico” favorevole con prescrizioni
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 133 del 09/01/2017 con la quale il Comune di Monticelli d'Ongina ha attestato che, esaminata la pianificazione urbanistica e territoriale comunale vigente, per quanto di competenza, non esistono elementi ostativi al rilascio della concessione in oggetto;

DATO ATTO che la società richiedente:

- in data 16/03/2015 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 28/06/2017 ha versato l'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale;
- in data 28/06/2017 ha versato l'importo di € 125,00 a titolo canone annuale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

A) rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al **31/12/2023**, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla “**Società agricola Cignatta s.s.**” - C.F. e P.iva n° 00225280338 - con sede legale in Monticelli d'Ongina (PC) – in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Cignatta Andrea la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa ha. 0,2079, ubicata in località “Cascina Bruciata” identificata catastalmente al fronte del mappale 23, foglio 35 e fronte mappali 3, 7 , foglio 37 NCT del comune di Monticelli D'Ongina (PC), ad uso sfalcio tratti arginali del Colatore Fontana secondo i seguenti elaborati che, visti dal Responsabile del Servizio, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- Planimetria e particolare della struttura prefabbricata
- Disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è soggetta la presente concessione);

B) stabilire che per il rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 s.m.i., è dovuto un canone annuo definito in **euro 125,00**.

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla L.R. 30 aprile 2015 n° 2, art. 8 e dovrà essere versato entro il **31 marzo di ogni anno** senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:

BONIFICO BANCO POSTA: **IBAN:** IT-94-H-07601-02400-001018766103 intestato a “STB Affluenti Po”

specificando nella causale del bonifico il codice SISTEB N° PC15T0005 e l'anno di riferimento.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta Concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio.
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

**Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)**

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati alla proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando **l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.4 - La presente concessione avrà la durata fino al 31/12/2023.

ART.5 - Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.6 – Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.7 – Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

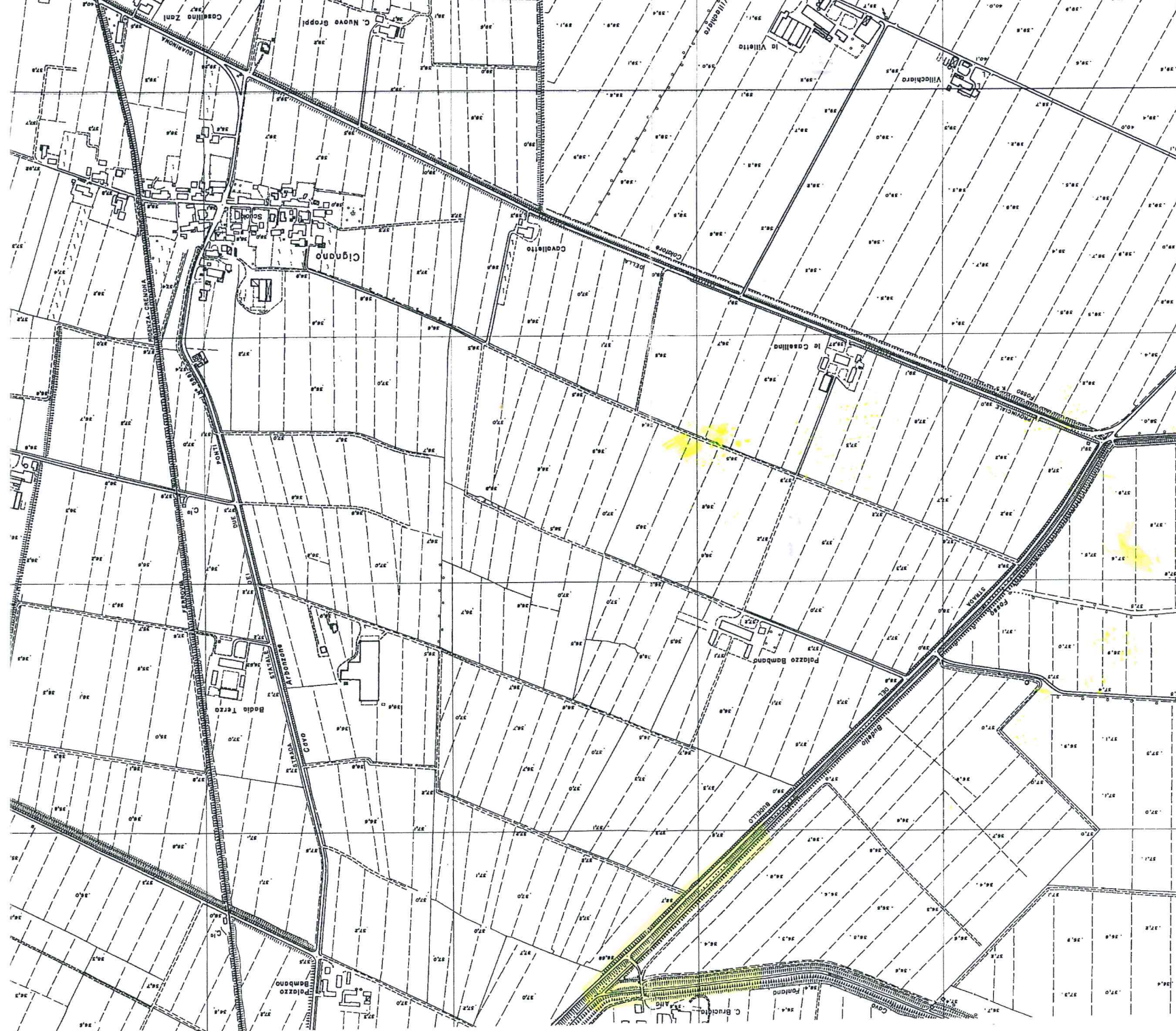
- - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- - sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- - mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.8 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:

- La "Società agricola Cignatta s.s." è autorizzata ad eseguire n° 4 sfalci annuali da operarsi nel periodo marzo / settembre;
- Le lavorazioni dovranno essere eseguite in maniera tale da non arrecare modificazioni ai rilievi arginali né danni al coticco erboso. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni procurati nei confronti della sagoma arginale e/o coticco la società Richiedente sarà tenuta a ripristinare a sue cure e spese le condizioni iniziali del manufatto in parola e secondo le prescrizioni dello scrivente Organo idraulico.
- Eventuali aumenti della superficie di sfalcio rispetto a quanto statuito nel successivo eventuale atto di concessione dovrà essere oggetto di nuovo parere idraulico.
- La Società Richiedente, pena la revoca del presente parere non potrà apportare alcuna modifica arbitraria allo stato dei luoghi.
- Al fine della tutela della pubblica incolumità, i mezzi meccanici utilizzati nelle operazioni di sfalcio dovranno essere di quelli conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza; nella fattispecie la barra falciante dovrà essere dotata di dispositivi di contenimento (telo protettivo) del materiale trito / sfalciato. Resta comunque inteso che, la "Società Agricola Cignatta s.s."

dovrà comunque, porre in essere durante le operazioni di sfalcio tutte le misure operative di sicurezza atte a scongiurare pericoli per la pubblica sicurezza.

- **IL CONCESSIONARIO E' RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE:**
- Dovrà essere mantenuto il decoro dell'area a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente.
- Al termine dell'utilizzo annuale l'area chiesta in uso dovrà essere restituita allo stato originario, pulita e priva di cose, strutture, e di ogni tipo di rifiuto.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.